

ALLEGATO "A"

STATUTO



Denominazione-Sede

Art. 1 - È costituita l'Associazione culturale "La furmicula" con sede in Filiano, Frazione Dragonetti, largo Pitagora, snc.

È una libera Associazione di fatto, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, Art.36 e segg. del Codice Civile, nonché del presente Statuto.

Scopi-Attività

Art. 2 - L'Associazione culturale "La furmicula" persegue finalità di carattere culturale relative alla tutela e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico-artistico e monumentale; in particolare intende:

- diffondere la storia e la cultura lucana nel mondo giovanile e non;
- ampliare la conoscenza della storia e della cultura popolare lucana attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni;
- proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile;
- organizzare ogni altra attività associativa, culturale, ricreativa lecita ed aderente agli scopi dell'Associazione.

Art. 3 - L'Associazione per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

- Attività culturali: progettazione e realizzazione di iniziative territoriali (sagre, fiere, ecc.), seminari, proiezione di documenti e films, mostre, spettacoli teatrali e musicali.
- Attività di formazione: istituzione di gruppi di studio e di ricerca;
- Attività editoriali: pubblicazione di materiale informativo, realizzazione e gestione di un sito web: www.dragonetti.pz.it.

L'Associazione può partecipare a pubblici appalti ed assumere partecipazione di altre associazioni di volontariato, ONLUS, Federazioni, Comitati ed Enti che operino per la realizzazione delle finalità da esse perseguite o comunque facilitino il raggiungimento delle stesse.

Soci

Art. 4 - L'Associazione culturale "La furmicula" è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

I soci si dividono nelle seguenti categorie:

- Soci ordinari: persone o enti che si impegnano a pagare ai fini del vincolo associativo la quota di adesione stabilita dal Consiglio Direttivo;
- Soci sostenitori: persone, anche minori di età, che aderendo alle iniziative dell'associazione collaborano saltuariamente al raggiungimento degli scopi sociali, anche mediante pagamento di contributi.
- Soci fondatori: persone che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione.

Tutti i soci sono iscritti in apposito libro, tenuto a cura del Segretario, in cui sono annotati le generalità complete dei soci, i contributi associativi versati e la cessazione del rapporto associativo.

Art. 5 - L'ammissione dei soci ordinari avviene su richiesta dell'interessato.

Art. 6 - Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione, il Consiglio Direttivo all'unanimità dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall'Associazione.

Art. 7 - Tutti i soci maggiorenni, fondatori ed ordinari, hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Art. 8 - Si esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

La qualità di associato cessa esclusivamente per:

- a) recesso o morte del socio;
- b) esclusione per gravi motivi da disporre a cura del Consiglio Direttivo.

Il recesso, comunque manifestato, ha effetto immediato.

I soci receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo sociale versato.

Patrimonio

Art. 9 - Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative e contributi degli associati;
- sovvenzioni e contributi di privati, singoli o istituzioni, nazionali o esteri;
- sovvenzioni e contributi dell'Unione Europea, dello Stato, di istituzioni o di enti pubblici, nazionali o esteri;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali od occasionali;
- donazioni, lasciti e rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo;
- ogni altro tipo di entrate.

I contributi degli associati sono costituiti dalle quote una tantum e da eventuali contributi straordinari stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'organizzazione; l'assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 10 - L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio consuntivo. Il bilancio deve illustrare in modo chiaro e trasparente le entrate e le spese sostenute. Dallo stesso devono, inoltre, risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.

deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Organi

Art. 11 - Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

Art. 12 - Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione ed è composta da tutti i soci. I soci ordinari e fondatori hanno diritto ad un voto, che possono esercitare direttamente o per delega scritta, qualunque sia il valore della quota. L'Assemblea dei soci è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto. In quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal presidente del tribunale.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria delibera:

- in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci;
- in seconda convocazione, la validità prescinde dal numero dei presenti.

La convocazione va fatta a ciascun socio almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale purché nel territorio della Regione Basilicata.

Art. 13 - Assemblea Ordinaria e Straordinaria

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- elegge il consiglio direttivo;
- approva il bilancio consuntivo;
- approva il regolamento interno;
- approva eventuali progetti.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione.

L'assemblea dei soci, presieduta dal Presidente, elegge un Segretario. Essi dovranno sottoscrivere il verbale.

Art. 14 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da 3 o 5 membri, eletti dall'Assemblea. La stessa elegge un Consigliere tra i soci fondatori o su proposta degli stessi, che assumerà la carica di Presidente. Il Consigliere che non ha la carica di Presidente, Vicepresidente, Segretario o Tesoriere può assumere, su proposta del Consiglio stesso, qualsiasi incarico utile o necessario al buon funzionamento dell'Associazione. La maggioranza del Consiglio dovrà essere eletta tra i soci aventi diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei consiglieri. I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 1 anno. Il Consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.

Ai membri del Consiglio direttivo spetta il rimborso spese per l'espletamento del mandato.

Art. 15 - Il consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione ed è convocato:

- dal Presidente;
- da almeno due dei componenti su richiesta motivata;
- su richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci aventi diritto di voto.

Al Consiglio Direttivo compete ogni determinazione in ordine all'organizzazione dell'Associazione, la costituzione di commissioni, lo svolgimento, su delega, dei compiti del Presidente, l'acquisizione di collaborazioni e consulenze, la redazione del bilancio preventivo e consuntivo, l'ammissione, la sospensione e l'esclusione dei soci.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Nella gestione

ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- redigere il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative all'esercizio;
- relazione dettagliata sulla attività svolta nell'esercizio;
- stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da trascrivere negli appositi registri.

Art. 16 - Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione, a tutti gli effetti. Egli presiede e convoca l'Assemblea Ordinaria e il Consiglio Direttivo. Sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione. Affiancato dalla figura del Tesoriere, può accendere ed estinguere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi ed ai pagamenti. Sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione.

Nella fase di redazione ed attuazione di progetti, il Presidente può delegare i soci per la gestione di specifiche attività connesse al progetto stesso, previa approvazione del Consiglio Direttivo. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente. Qualora anche il Vicepresidente fosse impossibilitato ad adempiere a tali mansioni, di comune accordo possono delegare i soci. Quest'ultimi hanno l'obbligo di compiere quanto loro delegato, salvo evidente e provato impedimento.

Art. 17 - Segretario

Il Segretario ha la funzione di mantenere aggiornato il Libro dei verbali, che deve contenere le delibere del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea dei Soci riguardanti l'Associazione, organizzazione di eventuali attività o l'utilizzo dei fondi dell'Associazione stessa. Tali decisioni devono essere discusse e votate secondo quanto prevede lo statuto e poi trascritte sul Libro dei verbali, i quali devono essere letti e approvati dai presenti.

È a cura del Segretario anche l'aggiornamento del Libro dei Soci, con i dati di ciascun socio. In tale libro è indicato sia l'ingresso che l'uscita dei soci dall'Associazione.

Art. 18 - Tesoriere

Il Tesoriere ha la funzione di tenere aggiornato il Libro cassa, nonché di redigere il rendiconto economico-finanziario. Il rendiconto economico-finanziario dell'Associazione, che comprende l'esercizio sociale che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, deve informare circa la situazione economica e finanziaria dell'Associazione.

Il rendiconto economico-finanziario deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea per la sua approvazione entro il 30 Aprile dell'anno successivo e da questa approvato in sede di riunione ordinaria.

Il rendiconto economico-finanziario, regolarmente approvato dall'Assemblea ordinaria, sarà debitamente trascritto nel libro verbale delle Assemblee dei soci.

Art. 19 - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria.

Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad associazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'Art.3, comma 190 della legge 23.12.96 n°662.

Art. 20 - Tutte le cariche elettive sono gratuite, ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate. Gli associati prestano la propria opera a favore dell'Associazione per il perseguimento delle finalità istituzionali, secondo le loro attitudini professionali, in modo personale, spontaneo e gratuito.

L'attività di volontariato degli associati non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Agli associati che prestano la propria opera in qualità di volontari possono essere soltanto rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, documentate ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio direttivo.

Statuto associazione

Contributo di unicondor
mercoledì 07 luglio 2004 10:54

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Art. 21 - Per quanto non previsto dal seguente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.

Il Presidente

Il Segretario
